


TAR CAMPANIA  
Sezione V  
Napoli

Con Decreto n.6/09 del 12.02.09 il TAR Campania–Napoli–Sez.V-  
ha autorizzato i sigg. ri medici Di Girolamo Paolo, Volzone Rosa,  
Campanone Antonella, Marciano Maria, Gravina Antonio, Rubano  
Angelo, D’Ambrosio Alfredo, Mancini Mario, Masi Antonio,  
Marinelli Antonietta, Sorrentino Venilde, D’Avino Maria Rosaria,  
De Risi Brigida, ricorrenti contro la Regione Campania, (ricorso n.  
208/2009, integrato da motivi aggiunti), per l’annullamento sia del  
provvedimento 03.12.08 – prot. n. 2008 1013538 Dirig. Sett. Ass.  
Sanitaria Regione Campania, in risposta ad atto di diffida notificato  
il 02.10.08, sia del Dec. Dirig. n. 325 del 17.12.08 del Dirig. Sett.  
Ass.Sanitaria Regione Campania (BURC n. 1 del 05.01.09) che  
pubblica la graduatoria regionale definitiva anno 2008, valida per il  
2009, dei medici aspiranti ad incarichi di medicina generale, nella  
parte in cui, entrambi i provvedimenti hanno ritenuto di non  
accogliere l’istanza dei ricorrenti di inserimento nella graduatoria  
regionale dei medici aspiranti ad incarichi di medicina generale, da  
gennaio 2006, con l’attribuzione del punteggio del Corso di  
Formazione in punti 7,20, escludendo i ricorrenti, allegato B, dalla  
graduatoria, alla integrazione del contraddittorio, a mezzo notifica  
per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti da  
effettuarsi nella Gaz.Uff. e nel BURC, nel termine di gg.40 dalla  
comunicazione del decreto. Il ricorso ed i motivi aggiunti  
presentano le seguenti censure: 1) Violazione principio effetto



ripristinatore derivante da pronuncia di annullamento e/o  
declaratoria di determinato comportamento—Ripristino situazione  
quo ante e cancellazione modificazioni realtà giuridica e di fatto  
intervenute per effetto dell'atto annullato; 2) Violazione principio  
legalità e buon andamento dell'azione amministrativa(art. 97  
Costituzione) in rapporto alla effettività della tutela del cittadino  
nei confronti della PA (artt. 24 e 113 Costituzione)—Disparità di  
trattamento dei ricorrenti nei confronti degli altri medici ammessi  
al Corso che hanno conseguito titolo e punteggio da gennaio 2006;  
3)Violazione principio effetto conformativo rispetto attività  
successiva PA – Mancata attuazione dictum del giudice; 4) Istanza  
cautelare—Danno grave derivante dal mancato inserimento in  
graduatoria da gennaio 2006 con punteggio Corso in punti 7,20-  
Mancata partecipazione assegnazioni carenze-Violazione diritto  
costituzionale al lavoro; 5) Violazione art. 15—comma 2 e 3—lett.  
b)ACN vigente del 23.03.05 Mancata applicazione criteri  
inserimento graduatoria regionale e riconoscimento attestato;  
6)Violazione art.3 Dec.Leg. 168/00-Inserimento in graduatoria  
medici che frequentano il secondo anno del Corso; 7) Violazione  
art. 3—comma 1-L. 241/990. Conclusioni per l'annullamento dei  
provvedimenti impugnati e per la riforma della graduatoria in parte  
qua.Chiunque interessato può costituirsi nel giudizio sopra  
menzionato.

Avv. Achille Maria Vellucci

